

Publicato il 04/06/2021

N. ____/2021 REG.PROV.CAU.
N. ____/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale : _____ del 2021, proposto da _____, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione per Gli Accertamenti Attitudinali, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. _____SEL di prot. del _____ consegnato per notifica nella

medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale; con la seguente motivazione: “La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso”;

- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (categoria congedati), da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- della Relazione Psicologica sul conto della ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo il _____ n. _____SEL di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso _____;
- della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale Perito Selettore il _____ n. _____ SEL di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso _____;
- del verbale del _____ n. _____SEL di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale della ricorrente, e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso _____;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”, approvate con determinazione nr 164/3-8-2019 CC di prot. del 20.10.2020 dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e pubblicate nella G.U.R.I.- 4^a serie speciale n. 16 del 25.02.2020, e dell'annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale e in subordine, per il risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 la dott.ssa Rosa Perna e udito il difensore della parte ricorrente ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 6, comma 1, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44;

Ritenuto, alla luce della valutazione dei precedenti di carriera della ricorrente, che il ricorso non appare manifestamente infondato e che il pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente può essere ovviato mediante il riesame, da effettuarsi da parte della stessa amministrazione, mediante la medesima Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione, che rivaluti l'intera documentazione afferente alle prove attitudinali del ricorrente e svolga nuovi colloqui;

Ritenuto di indicare, a tali fini, i seguenti criteri:

- il riesame dovrà essere effettuato in stretta aderenza alle prescrizioni che regolamentano la materia;
- della disposizione del nuovo colloquio dovrà essere dato avviso almeno 5 (cinque) giorni prima alle parti in causa;
- il riesame de quo dovrà essere effettuato entro il termine di 40 gg. a decorrere dalla data di comunicazione o di notificazione, ove antecedente, della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata;

Rilevato che, in ragione dei motivi di accoglimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione la camera di consiglio del 27.10.2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, quanto all'Amministrazione intimata, anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 – svoltasi con collegamento “da remoto” – con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.